

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1302-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CESCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 novembre 1960

(V. Stampato n. 2396)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

e col Ministro del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 26 NOVEMBRE 1960

Comunicata alla Presidenza il 9 febbraio 1961

Accettazione ed esecuzione della Convenzione concernente gli scambi fra Stati di pubblicazioni ufficiali e documenti governativi e della Convenzione concernente gli scambi internazionali di pubblicazioni, adottate a Parigi il 3 dicembre 1958 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U. N. E. S. C. O.)

ONOREVOLI SENATORI. — Le due convenzioni sottoposte al vostro esame rappresentano un aggiornamento e un miglioramento delle due convenzioni di Bruxelles del 1886 relative ad analoga materia (scambi di documenti ufficiali e di pubblicazioni).

Il loro contenuto — chiaramente riassunto nella relazione governativa (Camera dei deputati, stampato n. 2396) — è pertanto di altissimo valore culturale ed educativo; scarsa è, invece, la loro rilevanza politica, nel senso che la loro approvazione dovrebbe essere assolutamente incontrovertibile.

Nel raccomandare pertanto la ratifica delle due convenzioni, la 3^a Commissione fa propria l'osservazione del relatore presso l'altro ramo del Parlamento, onorevole Del Bo:

« Per la esecuzione delle Convenzioni nel nostro Paese si apre il problema della designazione di un ufficio o ente che funzio-

ni da servizio nazionale di scambio. Questo potrebbe essere efficientemente costituito alle dipendenze della Commissione italiana dell'U.N.E.S.C.O., convenientemente finanziata per il nuovo servizio, oppure nell'ambito del Servizio del libro e della proprietà intellettuale della Presidenza del Consiglio, ove già è funzionante un'organizzazione di tutela giuridica degli autori, scrittori ed editori e sono in atto provvidenze a favore della cultura e della editoria. Non sembrerebbe, invece, pertinente che tale ufficio funzionasse nell'ambito ristretto di un Ministero o di una *routine* burocratica ».

Prima di concludere mi sia consentito ancora ricordare che la Commissione finanze e tesoro del Senato, con suo parere in data 23 gennaio 1961, ha dichiarato di non aver nulla da osservare sul presente disegno di legge, per la parte di propria competenza.

CESCHI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare le seguenti Convenzioni adottate a Parigi il 3 dicembre 1958 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.):

a) Convenzione concernente gli scambi fra Stati di pubblicazioni ufficiali e documenti governativi;

b) Convenzione concernente gli scambi internazionali di pubblicazioni.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 17 e 16 delle Convenzioni stesse.

Art. 3.

Il Servizio degli scambi internazionali di pubblicazioni e documenti, istituito presso la

Direzione generale per le Accademie e Biblioteche del Ministero della pubblica istruzione, con il regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1635, provvederà all'applicazione delle due Convenzioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 5 milioni, si provvederà, per l'esercizio finanziario 1960-61, mediante riduzione dello stanziamento, di parte ordinaria, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La gestione del Servizio degli scambi internazionali di pubblicazioni e documenti resta affidata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle Accademie e Biblioteche - fino all'attuazione di un nuovo ordinamento amministrativo del Servizio stesso.